

SINTESI RATEAZIONI – art. 202-bis C.d.S.

<p>la norma</p>	<p>La novità è contenuta nell'art. 202-bis C.d.S. introdotto dalla legge 120/2010. Fino a tale modifica, per quanto attiene allo speciale sistema sanzionatorio del C.d.S. era possibile applicare il pagamento rateale solamente agli importi determinati con ordinanza ingiunzione oppure all'importo pari alla metà del massimo edittale (in pratica sul titolo esecutivo). Non era pertanto possibile dilazionare il pagamento sul minimo edittale.</p> <p>La nuova procedura prevista dall'art. 202-bis C.d.S. non è entrata in vigore immediatamente, in quanto mancante il decreto ministeriale applicativo.</p>
<p>la novità di aprile 2011</p>	<p>Con Circolare del 22 aprile 2011 n. 6535 (recante titolo: Disposizioni in materia di sicurezza stradale. L. n. 120/2010, recante: Disposizioni in materia di sicurezza stradale) il Ministero dell'Interno, nel ricordare che <i>“La disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada la medesima facilitazione finora prevista dall'art. 26 della L. n. 689/1981, per somme dovute in conseguenza di ordinanze-ingiunzioni”</i>, ha precisato che <i>“In attesa dell'apposito decreto interministeriale, previsto dal comma 9 dell'art. 202-bis, si ritiene che la disposizione possa essere direttamente applicata.</i></p> <p><i>Ciò sia in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recati dalla fonte primaria in argomento, che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma persegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione della istanza implica rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale.</i></p> <p><i>Resta fermo, comunque, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore ed in particolare del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio, oltreché del criterio di valutazione dello stato di disagio economico del trasgressore, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi</i></p>
<p>chi può ottenere la rateazione</p>	<p>i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili</p>
<p>contrasto tra la norma e la circolare ministeriale</p>	<p>l'art. 202-bis C.d.S. prevede che possano richiedere la rateazione gli oggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate. La circolare ministeriale del 22 aprile 2011 n. 6535 prevede il <i>“del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio”</i>. E' evidente l'errore della circolazione ministeriale non potendo modificare il testo di legge che prevale.</p>
<p>quali i criteri per le condizioni economiche disagiate</p>	<p>chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi</p>
<p>a chi presentare istanza a chi</p>	<p>al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. E' presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni</p>
<p>istanza entro quando</p>	<p>entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione</p>
<p>istanza conseguenze</p>	<p>La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis</p>
<p>cosa deve fare l'ente che riceve l'istanza</p>	<p>notificare la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 dell'art. 202-bis C.d.S. e degli effetti che ne derivano. In pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità che ha ricevuto l'istanza adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende <u>respinta</u> ▪ <u>al cittadino pertanto sarà necessario notificare, una volta ricevuta l'istanza, il termine dal quale decorrono i 90 gg per rispondere</u> ▪ il cittadino dovrà ricordare che, decorsi i 90 gg dalla data indicata dalla notifica nell'atto di avvio del procedimento notificato, scatteranno per lui ulteriori 30 gg per pagare l'importo previsto in misura ridotta ▪ decorsi i 30 gg seguenti alla mancata risposta o diniego, deve pagare la metà del massimo edittale
l'ente accoglie la rateazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 C.d.S. ▪ In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S. (in pratica il pagamento della metà del massimo edittale decurtato delle rate pagate)
quante rate	Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000
importo minimo rata	L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100
interessi	Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni

Termine presentazione richiesta	Effetti presentazione	Tempi decisione	Modalità notifica decisione	Rigetto istanza
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione	Rinuncia al ricorso	90 giorni dal ricevimento dell'istanza Silenzio rifiuto	Con i mezzi stabiliti per la notifica dei verbali	Il pagamento della somma minima deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del rigetto o dal decorso dei 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione

Entità somma da pagare	Massimo rate	Rata minima
Fino a 2.000,00 euro	12 rate	100,00 euro
Sup. 2.000,00 euro ma non sup. 5.000,00 euro	24 rate	100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro	60 rate	100,00 euro